

Decreto Rilancio: per i lavori pubblici anticipazione fino al 30%

Scritto da Interdata Cuzzola | 22/05/2020

L'art. 207 del Decreto Rilancio (DL 19 marzo 2020, n. 34) interviene anche sull'anticipazione finanziaria che, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), le imprese aggiudicatrici di lavori pubblici possono richiedere alla stazione appaltante.

In sintesi, il comma 1 prevede l'aumento fino al 30% dell'anticipazione in discorso, rispetto al limite ordinario del 20% previsto dal Codice; tale novità vale per le procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data del 19 maggio 2020, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021.

Il comma 2 prevede che, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, le stazioni appaltanti possano riconoscere un'anticipazione fino al 30% del prezzo, anche a favore di appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione o che abbiano iniziato i lavori senza usufruire dell'anticipazione.

In entrambe le ipotesi, l'anticipazione deve rispettare i limiti delle risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Ricordiamo, infine, che l'art. 35 comma 18 del Codice subordina l'anticipazione alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dell'opera.